



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2020/1

Allegati:1

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati sanità
Servizi Veterinari
Dipartimenti di prevenzione

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

e p. c.

Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Centro di Referenza per le malattie infettive nell'interfaccia
uomo/animale

All'Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza degli
alimenti

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazione Italiana Pellicceria – AIP
direzione@aip.it

FNOVI - SiVEMP – SiVELP - ANMVI
LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020. Attività di sorveglianza e gestione dei focolai da SARS-CoV-2 negli allevamenti di visoni a livello nazionale.

In relazione all'oggetto, vista l'Ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 recante "Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale" ed in particolare l'articolo 3, comma 2 che prevede che con provvedimento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute sono stabilite le misure di sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni, si dispone quanto segue.

A seguito di segnalazioni di casi di infezione da SARS-CoV-2 in allevamenti di visoni in Olanda e Danimarca, la scrivente Direzione generale ha disposto con note DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio 2020, prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 e prot. n. 19759 del 9 settembre 2020 un'attività di sorveglianza su tali allevamenti e relativa rendicontazione. Nessuna Regione e Provincia autonoma ha rilevato negli allevamenti alcuna situazione di criticità. Tuttavia le indagini svolte in un allevamento in cui era stato rilevato un caso di COVID-19 in un operatore hanno messo in evidenza negli animali 3 positività a bassa carica virale per SARS-CoV-2.

In relazione alla situazione nazionale e internazionale circa la presenza del SARS-CoV-2 nei visoni, con particolare riferimento alla mutazione del virus in alcuni allevamenti danesi, si è ritenuto di

adire il Consiglio Superiore di Sanità in merito alla gestione dell'allevamento in cui sono state riscontrate dette positività, nonché alle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo sinora adottate nonché raccogliere elementi di valutazione sulle prospettive future della produzione degli allevamenti di visoni in Italia.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Superiore di Sanità ha suggerito di considerare l'allevamento positivo come infetto, e sottoporre quindi gli animali presenti ad abbattimento e distruzione, di sospendere l'allevamento del visone fino al 28 febbraio 2021 e di avviare un'attività di sorveglianza su tutti gli allevamenti di visoni nazionali.

Per quanto riguarda la sospensione dell'attività di allevamento di visoni fino al 28 febbraio 2021 si specifica che è consentito unicamente il mantenimento dei riproduttori già presenti all'interno degli allevamenti senza avviare la fase di riproduzione. Sono altresì consentite le attività connesse con la gestione dei prodotti, sottoprodotti e rifiuti del ciclo produttivo appena conclusosi. È vietata la movimentazione di animali in entrata ed uscita dagli allevamenti. Entro la fine del mese di febbraio 2021 la sospensione dell'attività di allevamento dei visoni verrà rivalutata o confermata sulla base delle risultanze della sorveglianza prevista nell'Allegato 1 alla presente nota che potrà subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione epidemiologica del COVID-19 in ambito nazionale e delle eventuali ulteriori evidenze scientifiche degli Organismi nazionali e internazionali relative alle infezioni da SARS-CoV 2 negli animali.

Le note DGSAF prot. n. 11120 del 14 maggio 2020, prot. n. 16241 del 21 luglio 2020 e prot. n. 19759 del 9 settembre 2020 sono abrogate.

Si raccomanda di condividere con i Servizi di Igiene e Sanità pubblica tutte le informazioni epidemiologiche raccolte al fine di consentire l'adozione delle misure più efficaci per la protezione della salute umana ed animale.

La presente nota viene pubblicata sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione "*Trovanorme*".

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente.

Il Direttore Generale
Dott. Pierdaveide Lecchini
*F.to Pierdaveide Lecchini**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it
Referenti del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti - D.ssa Olivia Bessi

1. Censimento allevamenti/strutture che allevano visoni

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tramite i Servizi veterinari delle ASL, aggiornano il censimento (ubicazione geografica, cod. aziendale, numero di riproduttori e numero di animali allevati) degli allevamenti/strutture di visoni presenti sul territorio di competenza verificando anche le movimentazioni di animali, eventuali cambi di proprietà e ogni altra informazione ritenuta utile.

2. Attività di sorveglianza sul territorio nazionale

2.1. Sorveglianza sindromica

L'attività di sorveglianza svolta da parte dell'allevatore/detentore degli animali, del Veterinario aziendale se presente, o del Servizio veterinario competente, ha l'obiettivo di verificare l'eventuale comparsa di sintomi ascrivibili a infezione da SARS-CoV-2 con particolare riferimento a:

- inappetenza;
- problemi respiratori (dispnea, tosse, scolo nasale, etc.);
- congiuntivite o arrossamento delle mucose congiuntivali, aumento della lacrimazione, depositi crostosi periorbitali;
- problemi gastroenterici (vomito e/o diarrea);
- episodi di mortalità superiore a quanto usualmente registrato.

L'osservazione anche di uno solo di questi sintomi su uno o più animali deve essere tempestivamente segnalata al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

Il Servizio veterinario della ASL previo sopralluogo da effettuare in allevamento, una volta escluse le patologie tipiche della specie (cimurro, enterite virale, polmonite emorragica da *Pseudomonas aeruginosa*, botulismo, etc. anche mediante esami di laboratorio da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente), deve considerare l'allevamento "sospetto" e attivare tutte le procedure di cui al successivo capitolo 3 "Gestione allevamento/struttura sospetto/a di infezione da SARS-CoV-2".

2.2. Sorveglianza non sindromica

Considerato che l'infezione da SARS-CoV-2 è stata dimostrata in allevamenti di visoni in assenza di sintomi tipici di malattia infettiva, il Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento/struttura di visoni svolge le seguenti attività:

- prelievo settimanale di tutti gli animali deceduti (frequenza e numerosità campionaria saranno riviste o confermate a fine febbraio 2021);
- invio delle carcasse di cui al precedente punto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio per l'esame del tampone oro-faringeo ai fini della ricerca del SARS-CoV-2;
- prelievo *in vivo* periodico (ogni 15 gg), mediante tampone oro-faringeo su un campione rappresentativo di 60 soggetti adulti equamente distribuiti nelle diverse aree o strutture dell'allevamento;
- invio dei tamponi di cui al precedente punto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio per la ricerca di SARS-CoV-2.

In caso di esito positivo alle prove diagnostiche si attivano le misure di cui al successivo capitolo 3.

2.3 Flussi e obblighi informativi

I dati della sorveglianza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 devono essere raccolti e inviati con cadenza mensile da parte del Servizio veterinario della ASL alla Regione, o Provincia Autonoma, ai fini

della successiva rendicontazione trimestrale al Ministero della salute – DGSAF. Per quanto riguarda i dati anagrafici di cui al capitolo 1 l'invio al Ministero della salute – DGSAF (sanita.animale@postacert.sanita.it, a.maroni@sanita.it) dovrà avvenire con cadenza semestrale a partire dal 10 gennaio 2021 (primo invio).

Gli II.ZZ.SS. che effettuano i test, trasmettono tempestivamente il referto della positività alla ASL, alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio e al Ministero della salute – DGSAF (rdp.emergenze@sanita.it) che provvederà ad informare l'Istituto Superiore di Sanità.

3. Protocollo di gestione dell'allevamento sospetto di infezione da SARS-CoV-2

3.1 Operazioni preliminari

Il Servizio veterinario della ASL nel caso ritenga vi sia un sospetto di infezione da SARS-CoV-2 in un allevamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, dispone l'applicazione delle misure di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria ex DPR n. 320/1954, articolo 10 e nello specifico:

- inserimento del sospetto nell'applicativo SIMAN del Ministero della Salute (www.vetinfo.it);
- divieto di qualsiasi spostamento di animali dall'azienda o di qualsivoglia mezzo che possa veicolare l'infezione;
- censimento degli animali presenti nell'allevamento;
- esecuzione di indagini cliniche in ogni struttura dove sono detenuti i visoni;
- contrassegno del capannone/i o dell'unità produttiva soggetti ad isolamento nonché raccolta di informazioni sullo stato sanitario degli animali (n. animali con sintomi, n. animali morti) nonché descrizione delle eventuali precauzioni adottate;
- limitazione all'accesso del personale a tutte le strutture in isolamento;
- mantenimento e aggiornamento del registro di accesso di tutte le persone che hanno contatti con gli animali;
- utilizzo di DPI (guanti e mascherine FFP2/FFP3 senza valvola) che devono essere indossati per tutte le operazioni di gestione degli animali e rimossi appena prima di lasciare il capannone o l'unità produttiva;
- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche;
- attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020);
- eliminazione dei guanti monouso in maniera idonea dopo aver proceduto alla loro disinfezione;
- lavaggio e disinfezione di qualsiasi apparecchiatura che è stata utilizzata, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale se riutilizzabili.

3.2 Campionamento

Sugli animali in vita e/o deceduti vengono effettuati i seguenti campionamenti:

- sangue senza anticoagulante per test sierologici. I prelievi ematici vanno effettuati solo in alcune fasi della sorveglianza (es. primo controllo in allevamento o a seguito di positività virologica) e vanno concordati con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio.
- esecuzione di tamponi oro-faringei per test virologici nell'ambito della sorveglianza attiva periodica e su tutti i soggetti sintomatici previa esecuzione di procedura eutanasica e esame autoptico presso gli II.ZZ.SS.

3.2.1 Etichettatura dei campioni

Su ogni campione deve essere apposta un'etichetta riportante:

- codice aziendale dell'allevamento di provenienza
- identificativo dell'animale e/o della gabbia

Allegare anamnesi clinica dettagliata in formato cartaceo o elettronico, con una modulistica di scorta che riporti fra l'altro il tipo di campione, specie, sesso dell'animale, allevamento di provenienza, data del prelievo.

3.2.2 Modalità di confezionamento e spedizione dei campioni

I campioni devono essere confezionati a norma di legge, utilizzando contenitori adeguati (Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute) per l'invio di materiale biologico, categoria B codice UN3373 formato da: un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il trasporto.

Il campione, opportunamente imballato, deve essere spedito all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente con indicazione "Campioni provenienti da Azienda di visoni sospetta di infezione da SARS-CoV-2".

3.2.3. Conservazione

I campioni prelevati devono essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio nel tempo più breve possibile e devono essere conservati in frigorifero (+4°C) per un tempo < 48 ore.

3.3 Test diagnostici

3.3.1 I test diagnostici di prima istanza sono:

- test virologici molecolari (real time RT- PCR) per la ricerca di tratti distintivi del genoma del SARS-CoV-2);
- test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 (es. ELISA, chemiluminescenza).

3.3.2 Test di conferma:

In caso di positività i campioni devono essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza per le malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, per gli esami di conferma (test di neutralizzazione a placche o PRNT per la ricerca di anticorpi specifici verso SARS-CoV-2) e il sequenziamento del genoma del virus individuato al fine di confermare la diagnosi molecolare e identificare mutazioni che differenzino in modo significativo il virus trovato nei visoni dai virus attualmente circolanti nella popolazione umana.

4. Gestione del focolaio di SARS-CoV-2

In caso di conferma, l'Autorità sanitaria competente per territorio dispone l'abbattimento e distruzione di tutti i visoni presenti nell'allevamento ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 e la ASL competente inserisce in SIMAN la conferma del focolaio inclusa l'indagine epidemiologica i cui al successivo punto 4.1 e il referto di positività dell'IZS.

4.1 Indagine epidemiologica

La ASL territorialmente competente avvia l'indagine epidemiologica, finalizzata ad individuare l'origine dell'infezione da SARS-CoV-2 nonché la sua eventuale diffusione verso altri allevamenti/stabilimenti di lavorazione delle pelli raccogliendo le seguenti informazioni minime:

- data accasamento animali;

- provenienza degli animali;
- rintracci di tutte le movimentazioni in ingresso e uscita dall'allevamento (mangimi, personale e persone, automezzi, ecc.) negli ultimi 21 giorni;
- rintracci di tutte le movimentazioni di visoni in ingresso e uscita dall'allevamento negli ultimi 3 mesi;
- eventuale fuga accidentale di soggetti dall'allevamento negli ultimi 3 mesi;
- verifica dei dati di monitoraggio COVID-19 del personale e degli eventuali contatti;
- verifica della presenza in azienda di altri animali sensibili (cani, gatti, ecc.).

4.2 Misure di biosicurezza durante la fase di abbattimento dei visoni

Durante le operazioni di abbattimento devono essere adottate le seguenti misure di biosicurezza.

4.2.1 DPI da utilizzare

L'insieme dei dispositivi di protezione individuale da indossare durante tutte le fasi di abbattimento dovranno permettere di evitare un contatto diretto degli operatori con l'animale e/o le carcasse degli animali.

I DPI previsti per gli specifici rischi derivanti dalla manipolazione degli animali (tute o indumenti protettivi, guanti robusti contro morsi o graffi, mascherine antipolvere, stivali o calzature da lavoro etc.) da indossare prima dell'ingresso nell'area di lavoro, devono essere integrati con l'uso di appropriati dispositivi atti a proteggere gli operatori da:

- inalazione di aerosol potenzialmente infetto;
- schizzi di fluidi organici;

Si raccomanda che tutti gli operatori che, a vario titolo, svolgano attività negli ambienti ove gli animali verranno abbattuti e maneggiate le carcasse, indossino almeno i seguenti DPI:

- cuffia o cappuccio per la protezione della testa e del cuoio capelluto
- facciale filtrante P2 (FFP2);
- visiera antischizzo;
- guanti in nitrile o latex¹;
- grembiati in materiale liscio e lavabile;
- tuta o divisa da lavoro a copertura totale di torso e gambe²;
- stivali in gomma con suola antiscivolo o scarpe e copri-scarpe con suola antiscivolo.

Gli indumenti ed i DPI indossati durante tutte le fasi dell'abbattimento dovranno essere tolti al termine delle operazioni:

- eliminazione di tutto il materiale monouso in appositi contenitori del tipo *biohazard* con la raccolta in sacchi sigillabili da avviare poi ai trattamenti di lavaggio e decontaminazione;
- decontaminazione delle calzature utilizzate con idonei agenti virucidi.

4.2.2 Trattamento del materiale riutilizzabile

Si raccomanda che tutti i materiali non monouso, quale piccola strumentazione (es. forbici, bisturi o taglierini), contenitori di vario tipo etc. siano sottoposti a trattamento di decontaminazione contestualmente al trattamento dei locali.

4.2.3 Trattamento dei liquami

¹ i guanti "chirurgici" dovranno essere indossati in doppio strato (doppio guanto indossato da ogni operatore), sotto i guanti robusti contro morsi e graffi, oppure quale unica protezione per gli operatori che svolgano attività per cui sia richiesta una completa sensibilità al tatto (es. incisione della pelle per la successiva scuoiatura). La funzione del doppio guanto è di poter disporre sempre di una protezione "pulita" una volta tolto il paio di guanti esterno, da considerare contaminato.

² tute anticontaminazione monouso (es. tute in tyvek), complete di cappuccio e calzari – al momento della svestizione verranno trattate come i restanti DPI monouso, con eliminazione all'interno dei contenitori biohazard, evitando la presenza di materiale non ancora bonificato da avviare a trattamento di decontaminazione in un secondo tempo.

I liquami dell'allevamento sono avviati alla distruzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 come materiale di Cat 1 o in alternativa sottoposti a trattamento virucida prima dell'eventuale spandimento a norma della legislazione vigente.

Per le possibili opzioni di trattamento si rimanda al documento "Rapporto ISS COVID-19 • n. 9/2020 Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2".

4.3 Operazioni di pulizia e disinfezione

Al termine delle operazioni di svuotamento tutti i locali/strutture dell'allevamento sono sottoposti a trattamenti di disinfezione evitando di utilizzare il più possibile macchinari ad aria compressa e/o acqua sotto pressione o altri metodi che potrebbero aerosolizzare il materiale potenzialmente infettivo.

Oltre agli ordinari detergenti utilizzati per la pulizia, devono essere disponibili, nelle quantità necessarie per le volumetrie dei locali e dal numero di operatori addetti, agenti decontaminanti idonei alla inattivazione del SARS-CoV-2.

Si elencano di seguito alcuni agenti di provata efficacia, da lasciar agire per almeno 20 minuti:

- soluzione acquosa di etanolo al 75% (tal quale per guanti e piccole superfici);
- soluzioni acquose di ipoclorito di sodio allo 0,5% (guanti, piccoli materiali) ed al 1% (superfici);
- soluzioni di perossido di idrogeno da distribuire con atomizzatori, vaporizzatori o nebulizzatori (aria ambienti, zone di difficile trattamento a causa di presenza di mascherature o porzioni d'area chiuse).

5. Indicazioni per la gestione del rischio da SARS-CoV-2 negli allevamenti di visoni riferito al personale che opera in allevamento

Negli allevamenti di visoni è ammesso l'ingresso esclusivamente del personale strettamente necessario alle operazioni di gestione dell'allevamento. Tenuto conto che le evidenze scientifiche identificano in talune situazioni il rischio da moderato ad alto di infezione da SARS-CoV-2, d'intesa con le Autorità sanitarie regionali di sanità pubblica, verrà predisposta una strategia completa di screening del personale che opera in allevamento e che vive nelle comunità circostanti mirata a prevenire l'introduzione di SARS-CoV-2 negli allevamenti. Detto screening deve essere effettuato con cadenza settimanale con esecuzione di tamponi antigenici rapidi su tutto il personale che opera in azienda.

Inoltre fatta salva l'applicazione di quanto previsto nell'Allegato 12 del DPCM 3 novembre 2020, che fornisce indicazioni sui principi e le pratiche di prevenzione al COVID-19 ivi compresa la sicurezza dei lavoratori, nella valutazione del rischio di introduzione e diffusione del SARS-CoV-2, gli allevamenti di visoni devono dotarsi di un piano specifico di biosicurezza, anche tenendo in considerazione gli obblighi previsti per i datori di lavoro dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 9 aprile 2008 n° 81).

5.1 Piano di biosicurezza aziendale

Un piano di biosicurezza dell'allevamento deve contenere le misure da adottare per prevenire l'introduzione di SARS-CoV-2 nonché le azioni per limitare la sua eventuale diffusione nell'allevamento o da questo verso l'esterno.

Il piano deve prevedere le seguenti azioni minime:

- accesso all'allevamento solo alle persone autorizzate ed essenziali (ad es. fornitura di mangimi);
- controllo e tracciamento della movimentazione degli animali in entrata e uscita dall'allevamento;
- controllo e tracciamento delle persone, utilizzo in sicurezza di veicoli, contenitori e altri materiali associati all'attività produttiva;

- piani dettagliati per la pulizia e la disinfezione e per la gestione delle carcasse (stoccaggio in celle frigorifere poste al di fuori dei capannoni) e dei liquami (raccolta in fosse preferibilmente coperte);
- divieto di ingresso a persone non autorizzate.

Inoltre, nel Piano di biosicurezza aziendale sono da attivare le seguenti misure per il personale:

- ogni lavoratore e qualsiasi altra unità di personale dovrebbe rimanere a casa se malato o abbia temperatura superiore ai 37,5°C o nel caso in cui sia stato a contatto con un individuo infetto da SARS-CoV-2, per un periodo di quarantena o per l'effettuazione del test come da norme vigenti anti contagio COVID-19;
- limitare l'accesso ai locali e agli edifici in cui sono tenuti gli animali;
- attuare misure stringenti per escludere l'accesso agli animali domestici (ad es. cani, gatti, altri animali), misure per la derattizzazione, misure per contenere l'ingresso di uccelli e altri animali selvatici e per evitare la fuga degli animali allevati;
- fornire e indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati a seconda dell'attività svolta;
- utilizzare recinzioni, cancelli e altre barriere per controllare l'accesso di persone e altri animali ai locali di allevamento;
- prevedere una zona filtro esterna all'area dell'allevamento;
- aumentare la distanza tra i lavoratori che si trovano in un'area comune;
- prevedere per i visitatori autorizzati un parcheggio esterno;
- tenere un registro di tutte le persone che entrano nell'allevamento compresi i familiari (familiari, lavoratori, visitatori, ecc.) con annotazione della data, le informazioni della persona, le informazioni su un eventuale contatto precedente con altri animali e il motivo della visita.

Oltre al piano di biosicurezza e a prescindere dalla situazione sanitaria, devono essere osservate le seguenti misure precauzionali per la gestione degli animali e l'osservazione delle seguenti buone pratiche

5.2 Misure igieniche di base:

- lavarsi accuratamente e frequentemente le mani;
- indossare i DPI quali guanti, mascherine e occhiali di protezione;
- indossare abiti e calzature da lavoro dedicati per le pulizie dell'allevamento e con cambio effettuato all'interno dello stesso in un'area dedicata (zona filtro). I vestiti sporchi devono essere sostituiti con regolare frequenza;
- starnutire utilizzando fazzoletti di carta o il gomito (e possibilmente fuori dai locali di allevamento);
- evitare per quanto possibile qualsiasi contatto ravvicinato con gli animali mantenendo la distanza minima (almeno 1 mt);
- porre all'ingresso della struttura le cosiddette "dogane danesi" con calzature dedicate per ogni area di allevamento degli animali;
- porre vaschette igienizzanti contenenti disinfettanti virucidi, all'entrata e uscita dei ricoveri prima della dogana danese (es. soluzioni di ipoclorito di sodio);
- areare i reparti/ricoveri/locali frequentemente se non presenti aperture laterali;
- durante le procedure quotidiane di preparazione e distribuzione del cibo, al fine di ridurre le contaminazioni, il personale deve indossare i DPI, utilizzando guanti puliti monouso, e ridurre il più possibile il tempo tra preparazione e distribuzione.

5.2.1 Igiene delle mani

Eseguire l'igiene delle mani all'inizio, al termine e nel corso dell'esame di singoli o gruppi di animali, e dopo il contatto con materiali biologici (feci, fluidi corporei, etc. e strumenti potenzialmente contaminati). Eseguire l'igiene delle mani prima di mangiare, bere o fumare e prima di portarle alla bocca, occhi e

naso; dopo aver usato il bagno; dopo aver pulito le gabbie per animali; dopo il contatto con le superfici ambientali nelle aree di allevamento, dopo aver maneggiato campioni di laboratorio; dopo aver rimosso i guanti; e ogni volta che le mani sono visibilmente sporche. Tenere le unghie corte e sempre riforniti i prodotti per l'igiene delle mani.

5.2.2 Uso di DPI: Per ragioni di contenimento da potenziale contagio, ogni attività svolta dal personale addestrato deve essere effettuato utilizzando i seguenti DPI:

- guanti monouso;
- camice monouso impermeabile con manica lunga;
- cuffia per capelli monouso;
- mascherina monouso FFP2/FFP3 senza valvola;
- protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione);
- calzari monouso.

I DPI utilizzati e il materiale monouso devono essere considerati potenzialmente contaminati e quindi devono essere trattati e smaltiti seguendo le procedure del materiale infetto di categoria B. Anche le deiezioni degli animali devono essere smaltite come materiale specifico a rischio.

Durante la fase di macellazione degli animali a fine ciclo produttivo si applicano le misure di cui al capitolo 4.

5.2.3 Indicazioni di Biosicurezza per le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto e lavorazione delle pelli.

Come riferito dal parere IZSLER IZS_RGP Prot. n. 24571 del 26/11/2020 negli allevamenti in cui non è stata rilevata infezione da SARS-CoV-2, data la attuale situazione epidemiologica, è comunque consigliato adottare anche per le fasi di scuoiamento, stoccaggio, essiccamento, trasporto e lavorazione delle pelli tutte le cautele di biosicurezza. Durante questa fase lavorativa si applicano tutte le indicazioni di cui al precedente capitolo 4.

Una volta terminato l'essiccamento delle pelli, è opportuno garantire che il trasporto delle pelli avvenga con mezzi dedicati a tenuta e che tali mezzi siano disinfettati al termine del trasporto.

6. Misure di biosicurezza per gli operatori

La struttura di allevamento/commercio all'ingrosso, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura, compresi eventuali clienti, circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

In ogni caso è vietato l'accesso a chiunque:

- presenti temperatura superiore a 37,5°C o che riscontri sintomi associabili a COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.);
- negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti certificati positivi a COVID-19 o in attesa di ricevere l'esito del tampone effettuato o se posto in quarantena o isolamento fiduciario in conseguenza dell'attività di *tracing*;
- non indossi i DPI previsti.

Le informazioni di carattere generale riguardano:

- a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e/o gastroenterici e di chiamare il proprio medico di Medicina generale;

- Il personale prima dell'ingresso in allevamento sarà essere sottoposto al controllo della temperatura; in caso di temperatura superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

I Servizi veterinari delle ASL registreranno tutte le informazioni utili per la correlazione uomo/animale ed i risultati sui test effettuati sugli animali nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui al capitolo 2.

§§§

10